
Statuto

I. Denominazione, sede, scopo e patrimonio della Fondazione

Art. 1. Denominazione, sede e durata

- 1.1 Sotto la denominazione “**Fondazione Claudia Lombardi per il teatro**” (qui di seguito Fondazione) è stata costituita una Fondazione autonoma ai sensi dell’art. 80 e seguenti del Codice Civile svizzero con sede in Collina d’Oro.
- 1.2 Eventuali trasferimenti di sede in un’altra località della Svizzera, necessitano del consenso dell’autorità di vigilanza competente.
- 1.3 La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2. Scopo

- 2.1 La Fondazione persegue esclusivamente obiettivi di pubblica utilità ed opera pertanto senza scopo di lucro.
Essa è neutrale e non segue alcun orientamento religioso o politico.
- 2.2 Più specificatamente la Fondazione si prefigge lo scopo di:
 - promuovere l’arte teatrale e della recitazione in Svizzera (principalmente in Ticino) e in Italia (principalmente in Lombardia);
 - contribuire alla crescita artistica di giovani compagnie di teatro composte da artisti professionisti di età inferiore ai 35 anni diplomati di accademie di teatro o scuole equivalenti;
 - contribuire al miglioramento del livello della qualità della produzione di spettacoli teatrali proposti da giovani compagnie di teatro composte da artisti professionisti di età inferiore ai 35 anni diplomati di accademie di teatro o scuole equivalenti in Ticino e in Lombardia;
 - costituire e mettere a disposizione di giovani compagnie di teatro composte da artisti professionisti di età inferiore ai 35 anni diplomati di accademie di teatro o scuole equivalenti, una rete di contatti composta da professionisti già affermati (attori, registi, drammaturghi, scenografi, light designer, ecc.) che si mettano a disposizione per visionare il lavoro delle giovani compagnie e le inquadrino e consiglino durante alcuni momenti chiave dei periodi di prove, contribuendo così alla loro crescita artistica.
- 2.3 Per raggiungere lo scopo la Fondazione indice bandi di concorso con ricorrenza annuale a cui giovani compagnie Svizzere (principalmente ticinesi) e Italiane (principalmente lombarde) sono invitate a partecipare. La compagnia vincitrice del bando di concorso beneficerà della consulenza artistica da parte di professionisti già affermati, del supporto logistico per la comunicazione e la distribuzione del progetto vincitore del bando di concorso, nonché di una ricompensa in denaro.

- 2.4 Inoltre la Fondazione si prefigge di acquistare o edificare uno o più immobili per costituire il proprio centro di produzione teatrale in Svizzera.

Centro di produzione teatrale nel quale, sempre a mezzo bando di concorso, le giovani compagnie avranno l'opportunità di poter beneficiare di periodi di residenza che potranno variare da una a cinque settimane per produrre il progetto vincitore del bando, traendo beneficio dal fatto di avere a disposizione una struttura con sala prove per un monte ore illimitato, un teatro, degli alloggi per tutta la compagnia e la cucina.

Nel centro di produzione teatrale le giovani compagnie vincitrici del bando di concorso potranno anche beneficiare della consulenza artistica da parte di professionisti già affermati e del supporto logistico per la comunicazione e la distribuzione della produzione in allestimento.

Il centro di produzione può anche essere destinato a rappresentazioni teatrali o ad ogni altro evento che abbia quale obiettivo la promozione, lo sviluppo e la crescita, nonché l'affermazione professionale di attori e compagnie composte da artisti di età inferiore a 35 anni.

I ricavi delle rappresentazioni teatrali pubbliche a pagamento serviranno interamente a finanziare l'attività e lo scopo della Fondazione.

- 2.5 Inoltre, allo scopo di sostenere la crescita artistica di produzioni teatrali ticinesi e svizzere, fuori dai periodi occupati dalle residenze delle compagnie vincitrici dei bandi di concorso, il centro di produzione della Fondazione potrà essere locato a titolo preferenziale e a condizioni favorevoli, in via prioritaria da compagnie semi-professioniste con sede nel Canton Ticino, o in altri cantoni svizzeri, senza nessun limite di età. I ricavi derivanti dalla locazione del centro di produzione, nel caso eccedano la copertura delle spese effettive, serviranno interamente a finanziare l'attività e lo scopo della Fondazione.

- 2.6 La Fondazione può prevedere all'interno o nelle vicinanze degli immobili sopra descritti, delle strutture di alloggio, di ristoro e di ricreazione a disposizione degli artisti, così come l'esercizio di punti di ristoro (bar e ristorante) aperti al pubblico i cui ricavi serviranno interamente a finanziare l'attività e lo scopo della Fondazione.

I punti di ristoro possono essere gestiti autonomamente dalla Fondazione oppure da terzi.

Nel caso di concessione a terzi della gestione dei punti di ristoro, precedenza verrà data a fondazioni che si occupano dell'integrazione sociale e professionale di persone disabili, con problemi di inserimento nella società o al beneficio o in attesa di una rendita di invalidità.

- 2.7 La Fondazione può svolgere qualsiasi iniziativa o attività ritenuta utile al perseguimento dello scopo della stessa. La Fondazione può operare in Svizzera e in Italia nei modi e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti idonei per il conseguimento delle finalità istituzionali, ivi compresi la partecipazione a Enti le cui attività risultino correlate con quelle della Fondazione e aventi analoghe finalità, nel rispetto delle leggi e delle norme dettate dal presente Statuto.

- 2.8 Il Consiglio di Fondazione s'impegna a garantire che la realizzazione dello scopo in tutte le sue forme raggiunga il massimo grado di qualità.

Art. 3. Patrimonio, gestione del patrimonio e principi per l'amministrazione

- 3.1 Alla Fondazione è stato destinato un capitale iniziale pari a CHF 100'000.– (centomila) versato dal fondatore.
- 3.2 Contribuiscono a formare il patrimonio della Fondazione tutti gli eventuali ulteriori versamenti o donazioni sia del fondatore che da parte di terzi, nonché dai proventi derivanti dal patrimonio apportato, dagli incassi ottenuti dalle rappresentazioni teatrali e dalle altre attività svolte all'interno del centro di produzione della Fondazione, nonché eventuali diritti derivanti da coproduzioni tra compagnie beneficiarie dei servizi offerti dal centro di produzione e la Fondazione stessa.

Il patrimonio potrà inoltre essere incrementato da eventuali versamenti di enti pubblici o privati, legati, eredità e offerte ricevute da parte di terzi.

- 3.3 Per il conseguimento dello scopo, la Fondazione attinge al patrimonio. La definizione della politica di investimento e il controllo di esecuzione della stessa spettano al Consiglio di Fondazione.

La gestione del patrimonio della Fondazione deve avvenire secondo i principi generalmente riconosciuti. Il patrimonio della Fondazione sarà investito tramite una primaria banca svizzera e secondo i criteri di una prudente amministrazione, avendo cura di garantire il perseguimento dello scopo.

II. Organizzazione della Fondazione

Art. 4. Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono il Consiglio di Fondazione, l'Ufficio di revisione ed eventuali altri organi le cui competenze saranno definite in modo dettagliato nei rispettivi regolamenti da sottoporre all'Autorità di vigilanza per approvazione.

Art. 5. Consiglio di Fondazione e relativa composizione

- 5.1 La gestione della Fondazione spetta ad un Consiglio di Fondazione costituito da almeno tre persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche.
- 5.2 Il Consiglio di Fondazione opera a titolo onorifico. Ai suoi membri spetta tuttavia il diritto al rimborso delle spese vive.
- 5.3 Il Primo Consiglio di Fondazione è costituito dai seguenti membri:
- a) *Presidente*: Claudia Lombardi
 - b) *Vicepresidente*: Giorgio Thöny
 - c) *Segretario*: Stefano Orlandi

I membri del Consiglio di Fondazione sono preferibilmente prescelti in virtù delle loro conoscenze ed esperienze nel mondo dello spettacolo e dell'arte, delle loro competenze imprenditoriali e – in ogni caso – a condizione che abbiano una reputazione irreprensibile.

Art. 6. Costituzione e completamento del Consiglio di Fondazione

- 6.1 Il Consiglio di Fondazione è un organo autonomo nella sua costituzione e nel suo completamento.
- 6.2 La durata del mandato è di 3 anni con possibilità di rielezione. In caso di dimissioni anticipate di un membro del Consiglio di Fondazione, la nomina del sostituto per il periodo residuo deve avvenire tramite elezione. I nuovi membri succedono ai propri predecessori fino alla scadenza del mandato di questi ultimi.
- 6.3 Al termine del primo periodo di nomina dalla costituzione, il Consiglio di Fondazione elegge il Presidente. Fermo restando che al fondatore viene rinnovata tacitamente la carica di Presidente finché non esprime la volontà di lasciare la carica, oppure fin tanto che la carica di Presidente al fondatore non si concluda conformemente all'art. 3 in fine del regolamento.
- 6.4 A partire dal momento in cui il Presidente viene eletto dal Consiglio di Fondazione, il Consiglio di Fondazione stesso designa i membri abilitati a rappresentare la Fondazione.
- 6.5 Il Consiglio di Fondazione deve essere composto per 2/3 da cittadini svizzeri. Almeno uno dei membri del Consiglio di Fondazione con diritto di firma deve essere domiciliato in Svizzera.
- 6.6 Al Consiglio di Fondazione spetta l'onere di notifica al Registro di commercio competente circa tutte le modifiche nella composizione dei relativi organi e nell'assegnazione del diritto di firma ai membri costituenti.
- 6.7 La sospensione per giustificato motivo di membri del Consiglio di Fondazione è possibile in qualsiasi momento. Costituisce motivo giustificato la violazione da parte del membro in oggetto dei propri obblighi nei confronti della Fondazione o la sopravvenuta incapacità di adempiere adeguatamente al proprio mandato. La revoca dalla carica viene deliberata dal Consiglio di Fondazione con una maggioranza qualificata pari a 2/3 dei voti.

Art. 7. Competenze del Consiglio di Fondazione

- 7.1 Il Consiglio di Fondazione svolge le attività pertinenti la Fondazione, rappresenta quest'ultima nei rapporti verso l'esterno e ne amministra il patrimonio. Esso è investito di tutti i poteri che nel presente Statuto non siano stati espressamente delegati ad altri organi.

In particolare il Consiglio di Fondazione ha i seguenti obblighi non trasmissibili:

- alta vigilanza e sorveglianza della gestione della Fondazione;
- stabilire le strategie necessarie per il perseguimento degli obiettivi della Fondazione;
- disciplinare il diritto di firma e di rappresentanza della Fondazione;
- indire i concorsi per l'assunzione dei dipendenti per le diverse cariche amministrative (direzione artistica, ufficio della Fondazione, gestione del centro di produzione, ecc.) ed è l'organo preposto alla nomina dei candidati che saranno ritenuti più idonei;
- definizione delle regole d'impegno finanziario della Fondazione verso le compagnie che intende sostenere a mezzo di bandi di concorso e conformemente allo scopo statutario;
- conferire l'esecuzione di mandati speciali a commissioni o a comitati ristretti;
- eleggere il Consiglio di Fondazione, la Direzione e l'Ufficio di revisione;
- approvare il rendiconto annuale.

-
- 7.2 La carica di Direttore è incompatibile con quella di Consigliere di Fondazione e di componente dell'Ufficio di revisione.
 - 7.3 Il Consiglio di Fondazione ha facoltà di stabilire i regolamenti inerenti i dettagli dell'organizzazione, della gestione del patrimonio nonché della gestione della Fondazione, i quali dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'autorità di vigilanza. Nell'ambito dello scopo originario, detti regolamenti possono essere modificati in qualsiasi momento dal Consiglio stesso il quale dovrà far pervenire la relativa notifica all'autorità di vigilanza competente per l'approvazione.
 - 7.4 Il Consiglio di Fondazione ha facoltà, fatto salvo l'art. 7.1, di trasferire ad uno o più membri oppure a terzi le singole competenze.

Art. 8. Riunioni del Consiglio di Fondazione / Delibere

- 8.1 Il Consiglio di Fondazione è convocato ad opera del suo Presidente, previa indicazione dell'ordine del giorno, ogniqualvolta le esigenze gestionali lo richiedano, almeno una volta all'anno. L'invito alle riunioni del Consiglio di Fondazione deve generalmente pervenire 20 giorni prima della data stabilita per la riunione.
- 8.2 Il Consiglio di Fondazione delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri, inclusi in ogni caso il Presidente o il Vice-presidente. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti è preponderante il voto del Presidente o del Vice-Presidente.
- 8.3 Il Consiglio di Fondazione redige un verbale delle discussioni e delle delibere, firmato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente e dal Segretario. Il verbale di approvazione del rendiconto annuale e di ulteriori delibere importanti deve essere inoltrato all'autorità di vigilanza.
- 8.4 Le decisioni prese per via circolare (anche elettronica) sono consentite a condizione che nessun membro del Consiglio di Fondazione richieda la discussione orale. In caso d'urgenza le delibere del Consiglio di Fondazione possono essere prese anche per conferenza telefonica.

Le decisioni adottate per via di circolazione o conferenza telefonica devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Fondazione e saranno messe a verbale in occasione della prima seduta successiva.

Art. 9. Ufficio di revisione

- 9.1 Il Consiglio di Fondazione designa l'Ufficio di revisione abilitato a fornire servizi di revisione e lo nomina, la prima volta per un periodo di due anni, e per 4 anni le volte successive.
- 9.2 L'Ufficio di revisione è tenuto a sottoporre al Consiglio di Fondazione i risultati delle verifiche annuali allegando la relativa relazione. Detto Ufficio deve altresì vigilare affinché vengano rispettate le disposizioni fissate negli statuti (regolamenti e statuti della Fondazione) e gli scopi della Fondazione.
- 9.3 L'Ufficio di revisione deve informare il Consiglio di Fondazione di eventuali lacune constatate durante la sua attività di controllo.
- 9.4 L'autorità di vigilanza può, a condizione che sussistano i presupposti di legge, concedere l'esonero dall'obbligo di designare un Ufficio di revisione.

Art. 10. Contabilità

- 10.1 L'esercizio contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- 10.2 Il Consiglio di Fondazione allestisce il rendiconto annuo (bilancio, conto economico e allegato) e la relazione di gestione.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, la Fondazione inoltra all'autorità di vigilanza il rendiconto annuo, la relazione di gestione, la relazione dell'Ufficio di revisione, il protocollo di approvazione del Consiglio di Fondazione stesso nonché l'eventuale elenco dei titoli.

III. Disposizioni finali

Art. 11. Responsabilità

I membri del Consiglio di Fondazione, dell'Ufficio di Revisione e della Direzione non impegnano la loro responsabilità personale per gli obblighi della Fondazione, i quali sono garantiti dagli attivi della stessa. Essi potranno tuttavia essere tenuti a rispondere personalmente dei danni cagionati alla Fondazione o a terzi mediante violazione, intenzionale o per negligenza, dei loro doveri.

Art. 12. Modifica dello statuto della Fondazione

Il Consiglio di Fondazione è autorizzato, previa decisione unanime, a inoltrare all'autorità di vigilanza competente, la richiesta di modifica dello statuto della Fondazione, ai sensi degli artt. 85 e 86 del Codice Civile.

Art. 13. Scioglimento della Fondazione

- 13.1 Lo scioglimento della Fondazione può avvenire soltanto per i motivi previsti dalla legge (art. 88 CC) ed esclusivamente con il consenso dell'autorità di vigilanza.
- 13.2 In caso di scioglimento, il Consiglio di Fondazione destina il patrimonio residuo disponibile ad organizzazioni no profit al beneficio dell'esenzione fiscale, che perseguono finalità analoghe alle proprie e con sede in Svizzera. La restituzione del patrimonio della Fondazione al fondatore o ai suoi successori legali non è contemplata.

Art. 14. Registro di commercio e vigilanza

La Fondazione è iscritta nel registro di commercio del Cantone Ticino ed è soggetta alla vigilanza dell'autorità competente ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 CC.

Lugano, 23 agosto 2016

La Fondatrice: Claudia Lombardi